



Civico Di Cristina Benfratelli

Disciplinare di gara

OGGETTO: Lavori di realizzazione del "Parcheggio pubblico a servizio del quartiere Albergheria e dell'Ospedale dei Bambini della Città di Palermo"

CIG 7159334550 - CUP D77H16000390001

Importo complessivo dell'appalto (inclusi oneri per la sicurezza):	Euro 1.996.567,66;
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta;	Euro 1.868.798,03;
Oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta:	Euro 127.769,63.

Ai fini del presente bando si intende per **"Codice degli appalti"/ "Codice"** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*, coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*, per **"Regolamento"** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 **(parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.)** ».

1. PREMESSE

Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall'Arnas Civico Di Cristina Benfratelli, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto **l'esecuzione dei Lavori di realizzazione del "Parcheggio pubblico a servizio del quartiere Albergheria e dell'Ospedale dei Bambini della Città di Palermo"**. L'affidamento in oggetto è stato disposto con atto deliberativo n. 1219 del 20/07/2017 e avverrà mediante procedura aperta, così come previsto dagli art. 36 comma 2 lett. d) e art. 59 comma 1 del D.lgs 50/16 e s.m.i., tenuto conto che l'importo è inferiore alla soglia di € 2.000.000,00 il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo Codice) e s.m.i.; Il progetto ai sensi dell'art. 26 del Codice e s.m.i. è stato validato il 13/7/2017



Civico Di Cristina Benfratelli

Il Responsabile del procedimento è l'Arch. Giuseppe Antonio Bono.

Il luogo di esecuzione dei lavori è nel Comune di Palermo, presso P.O. "G. Di Cristina" – Ospedale dei bambini.

La documentazione di gara comprende:

- a) Disciplinare di gara;
- b) Elenco prezzi;
- c) Computo metrico.

2. OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

2.1) L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € **1.996.567,66**, di cui € 127.769,63, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

2.2) L'importo a base di gara, IVA, oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso d'asta ammonta ad € **1.868.798,03**.

2.3) L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

TAB. I - Lavorazioni di cui si compone l'intervento e requisiti solo esecuzione

Lavorazione	Catego ria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (€)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara		Avvalimento
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile	
Edifici civili e industriali	OG1	III bis	SI	1.511.242,42	75,69	Prevalente e scorporabile	Fino al 30%	consentito
Impianti elettromeccanici trasportatori	OS4	I	SI	301.200, 00	15,08	Scorporabile	Fino al 30%	non consentito
Impianti elettrici e speciali	OS30	I	SI	184.125,24	9,22	Scorporabile	Fino al 30%	consentito
Totale				1.996.567,66	100,00%			

2.4) Ai sensi dell'articolo 105, comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo e dunque pari a €. 598.970,298.

L'impresa dovrà dichiarare le quote di lavori che intende subappaltare, specificando le categorie di riferimento. Nel caso di espressione di volontà a subappaltare quote di lavori relativi la categoria OS4 e OS30, questa deve riguardare imprese in possesso dei requisiti necessari.



Civico Di Cristina Benfratelli

Ai sensi dell'art 1 del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, per la lavorazione rientrante nella categoria OS4 non è ammesso l'avvalimento.

2.5) L'appalto è di complessivi € 3.000.000,00 ed è finanziato dal Fondo Coesione e Sviluppo 2014-2020 (F.S.C), (delibera CIPE del 10/08/2016).

2.6) Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a corpo" ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Capitolato Speciale d'appalto.

2.7) Ai sensi del comma 18 dell'art. 35 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. all'aggiudicatario verrà corrisposta un'anticipazione pari al 20 per cento sul valore del contratto d'appalto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

2.8) Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

2.9) La durata dei lavori è pari 16 (sedici) mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori come indicato all'art. 12 comma 1 del Capitolato speciale di Appalto.

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

3.1) Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice degli appalti e s.m.i. nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui



Civico Di Cristina Benfratelli

essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente Codice degli appalti e s.m.i..

3.2) Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

3.3) Si applicano le disposizioni di cui all' art. 48 del Codice degli appalti e s.m.i..

4. MOTIVI DI ESCLUSIONE - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE -

4.1) Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico della partecipazione alla procedure di appalto:

- 4.1.1) quando ricorrono i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 4.1.2) quando sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n.



Civico Di Cristina Benfratelli

165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

4.2) Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

4.3) Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice e s.m.i., è **vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

4.4) Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice e s.m.i., (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48 del Codice e s.m.i., è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; **il medesimo divieto**, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice e s.m.i., (consorzi stabili).

5. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

5.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico - finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 81 comma 2 e s.m.i., ultimo periodo del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.

Per gli operatori economici che devono essere verificati la cui forma giuridica non è prevista nel sistema AVCPass, (a titolo esemplificativo terna di subappaltatori) questi devono essere inseriti nel suddetto sistema anche sotto altre forme (ausiliari, mandanti, ecc.) e varrà solo ai fini dell'acquisizione del PASSOE.

6. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO

6.1) La documentazione di gara consistente in: Bando di gara, Disciplinare di gara, Elenco prezzi, Computo metrico; che sono disponibili sul sito internet: www.arnascivico.it.

6.2) Sarà possibile prendere visione dell'ulteriore documentazione di gara per la formulazione dell'offerta, (elaborati grafici, ecc.) presso gli uffici del RUP siti in Palermo c/o U.O.C. Gestione Tecnica - Arnascivico Di Cristina Benfratelli, Piazza Nicola Leotta, 4, 90127 Palermo



Civico Di Cristina Benfratelli

Padiglione Uffici e Servizi piano 4° dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00;

6.3) Il soggetto incaricato dal concorrente della visione e del ritiro della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.

7. CHIARIMENTI

7.1) È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo di posta elettronica area.tec.pat@arnascivico.it o al n. di fax 091/6662303, 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

7.2) Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno entro 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

7.3) Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet www.arnascivico.it nella sezione bandi di gara.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

8.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;



Civico Di Cristina Benfratelli

8.2) La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

8.3) In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

8.4) Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

8.5) Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui al comma 9 dell'art. 83 del Codice e s.m.i..

8.6) Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'articolo 83 del Codice e s.m.i.. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice e s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. **In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.** Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

8.7) Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

9. COMUNICAZIONI

9.1) Salvo quanto disposto nel paragrafo 7 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese *all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o strumento analogo negli stati membri*, ai sensi dell'articolo 76, comma 6 del Codice e s.m.i.. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

9.2) In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata all'impresa indicata come mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.



Civico Di Cristina Benfratelli

9.3) In caso di avvalimento, la comunicazione è recapitata ad entrambe le parti del contratto di avvalimento ai sensi dell'articolo 89, comma 9 del Codice e s.m.i..

10. SUBAPPALTO

10.1) Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e s.m.i. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

10.2) La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, nel rispetto del limite stabilito dall'articolo 105, comma 2 del Codice e s.m.i., per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta **l'esclusione dalla gara**.

10.3) Ai sensi dell'articolo 105, comma 6 del Codice e s.m.i., nel caso gli appalti di lavori, servizi e forniture riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 **è obbligatoria** l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea.

10.4) Ai sensi dell'articolo 105, comma 13 del Codice e s.m.i., la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

10.5) Il concorrente inoltre deve dichiarare se, eventualmente, intende avvalersi di noli a freddo per l'esecuzione dei lavori e indica l'elenco dei mezzi disponibili, in questo caso deve uniformarsi alle disposizioni di cui al precedente punto 10.3).

11. ULTERIORI DISPOSIZIONI

11.1) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

11.2) È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice e s.m.i. o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.



Civico Di Cristina Benfratelli

11.3) L'offerta vincolerà il concorrente per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

11.4) Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato entro sessanta giorni e comunque non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 9 del Codice e s.m.i.. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

11.5) La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

11.6) La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice e s.m.i., ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

12. GARANZIE RICHIESTE

12.1) L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia fideiussoria denominata "garanzia provvisoria", ai sensi dell'art. 93 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., pari a € 37.375,96 pari al 2% dell'importo posto a base di gara, costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) in contanti, con versamento presso la tesoreria dell'Arnas Civico Di Cristina Benfratelli – Causale – Garanzia provvisoria art. 93 del codice dei contratti e s.m.i. per i "Lavori di realizzazione del Parcheggio pubblico a servizio del quartiere Albergheria e dell'Ospedale dei Bambini della Città di Palermo", fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente



Civico Di Cristina Benfratelli

normativa bancaria assicurativa.

12.2) In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice e s.m.i., contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla garanzia definitiva in favore della stazione appaltante.

12.3) In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

12.3.1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice);

12.3.2) essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

12.3.3) riportare l'autentica della sottoscrizione nei modi prescritti dalle norme vigenti in materia, della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato;

12.3.4) avere validità per 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

12.3.5) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

12.3.6) prevedere espressamente:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

12.3.7) L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, della dichiarazione recante l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario.

12.4) La garanzia provvisoria resta stabilita nella misura pari a € 37.375,96 pari al 2% dell'importo posto a base di gara e la garanzia definitiva nella misura di cui all'art. 103 del



Civico Di Cristina Benfratelli

Codice e s.m.i. Alla garanzia definitiva si applicano, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice e s.m.i., le riduzioni previste dal medesimo comma.

12.5) Si precisa che:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) in caso di partecipazione in consorzio il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

12.6) La garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice e s.m.i., verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

12.7) All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

12.7.1) la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice e s.m.i.;

12.7.2) la polizza assicurativa di cui all'art. 103 comma 7, del Codice e s.m.i., per una somma assicurata:

- per i danni di esecuzione: pari all'intero importo contrattuale.
- per la responsabilità civile verso terzi: € 500.000,00.

13. PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ

13.1) I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad € 140,00 (centoquaranta euro) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità del 22.12.2015 n. 163. **La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.**

14. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO - FINANZIARIA E TECNICO - ORGANIZZATIVA



Civico Di Cristina Benfratelli

14.1) I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

14.1.1) attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli art. 84 del Codice degli appalti e s.m.i. e dell'art.61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.

14.1.2) I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

14.1.3) Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, indicati dall'art. 48, del Codice degli appalti e s.m.i., i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. (art. 92 del regolamento)

14.1.4) Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, indicati dall'art. 48 del Codice degli appalti e s.m.i., i requisiti economico - finanziari e tecnico organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola (art. 92 del regolamento).

14.1.5) I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alla categoria scorporabile possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

14.1.6) In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice degli appalti e s.m.i., il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'art. 48 del Codice degli appalti e s.m.i., può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice e s.m.i., se i soggetti della cui capacità il concorrente intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice e s.m.i.. Essa impone al concorrente di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

14.1.7) È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara. Il contratto di avvilimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria

14.1.8) Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.



15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

15.1) Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 14:00 del giorno 15/9/2017 esclusivamente all'indirizzo - Arnas Civico Di Cristina Benfratelli - Padiglione Uffici e Servizi - Ufficio Protocollo Piazza Nicola Leotta, 4, 90127 Palermo. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

15.2) È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico in tutti i giorni escluso il sabato, dalle ore 08:30 alle ore 14:00 presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito al Padiglione Uffici e Servizi - Ufficio Protocollo Piazza Nicola Leotta, 4, 90127 Palermo. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

15.3) Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, p.iva, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura **"Offerta per la gara del giorno 19/9/2017 relativa all'appalto dei Lavori di realizzazione del Parcheggio pubblico a servizio del quartiere Albergheria e dell'Ospedale dei Bambini della Città di Palermo – CUP D77H16000390001 – CIG 7159334550"**. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

15.4) Il plico, **a pena di esclusione**, deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

15.4.1) "A" - Documentazione amministrativa;

15.4.2) "B" - Offerta Economica;

15.5) Verranno **escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

15.6) la gara sarà esperita il giorno 19/9/2017 alle ore 10:00 nei locali dell'U.O.C. Gestione Tecnica al 4° piano del Padiglione Uffici e Servizi e continuerà nei giorni successivi fino alla conclusione delle operazioni di gara. Eventuali rinvii delle sedute di gara saranno resi pubblici con appositi avvisi pubblicati all'albo dell'Ente, senza ulteriore avviso ai concorrenti.



Civico Di Cristina Benfratelli

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

16.1) L'appalto sarà aggiudicato con il prezzo più basso sull'elenco prezzi del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con l'applicazione del criterio dell'esclusione automatica dalla gara ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice e s.m.i..

16.2) La procedura di verifica dell'anomalia verrà posta in essere individuando mediante sorteggio pubblico, effettuato dalla Commissione Giudicatrice in sede di gara, di uno dei metodi previsti dall'art. 97 comma 2 del Codice e s.m.i.; in presenza di un numero di offerte valide inferiore a dieci non si procederà all'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice e s.m.i..

17. CONTENUTO DELLA BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

17.1) domanda di partecipazione sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, **a pena di esclusione**, copia conforme all'originale della relativa procura;

Si precisa che:

17.1.1) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

17.1.2) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

17.1.2.1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

17.1.2.2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

17.1.2.3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria,



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

17.2) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.**, attesta:

17.2.1) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati; **(comma 1 art. 80 D.lgs 50/2016 e s.m.i.)**

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 80/197 legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

(Oppure, se presenti reati di cui al 17.2.1)

17.2.1.1) indica tutte le sentenze e limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di



reato, o al comma 5 dell'art. 80 del Codice e s.m.i., è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. **(comma 7 art. 80 D.lgs 50/2016 e s.m.i.)**

17.2.2) Che, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, non sono presenti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. **(comma 2 art. 80 D.lgs 50/2016 e s.m.i.)**

17.2.3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; **(comma 4 art. 80 D.lgs 50/2016 e s.m.i.)**

17.2.4) ai sensi del **comma 5 art. 80 D.lgs 50/2016 e s.m.i.**

a) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,

(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

b).1 di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... *[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]*: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, **a pena di esclusione**, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti b).2.3.1 - b).2.3.2 - b).2.3.3;

(Oppure)

b).2 di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di... [..... del.....] ... : per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, **a pena di esclusione**, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

b).2.1 relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b).2.2 dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica,



Civico Di Cristina Benfratelli

economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;

b).2.3 dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:

b).2.3.1 attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice degli appalti e s.m.i., l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

b).2.3.2 si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;

b).2.3.3 attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 48 del Codice degli appalti e s.m.i.;

b).2.4 originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

d) che la propria partecipazione alla procedura di gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 e s.m.i. non diversamente risolvibile;

e) che la propria partecipazione alla procedura di gara non determina una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 e s.m.i. e che la stessa non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) di non presentare documentazione o dichiarazioni non veritiere nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti;



Civico Di Cristina Benfratelli

- f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- g) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'ANAC, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
- h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68;
- j) di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera l) del comma 5 dell'art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- k) ai sensi e per gli effetti di cui lettera m) del comma 5 dell'art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- k).1 di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(Oppure)

- k).2 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

(Oppure)

- k).3 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Si precisa che:

- 1) **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo 17.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- 2) **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo 17.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- 3) **l'esclusione** di cui ai punti 17.2.1 e 17.2.2, corrispondenti ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del Codice, va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;



dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4) In relazione alla dichiarazione di cui al punto 17.2.3, costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5) Questa stazione appaltante provvederà **all'esclusione** di un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

6) Questa stazione appaltante provvederà **all'esclusione** di un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del codice e s.m.i., limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 dell'art. 80 del codice e s.m.i., è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al paragrafo 7 "**Chiarimenti**" sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

7) Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle



Civico Di Cristina Benfratelli

procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 dell'art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

8) Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

9) In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

17.3) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**:

- a. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (*numero e data*), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (*numero e data*), della classificazione e la forma giuridica;
- b. indica i dati identificativi (*nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica*) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;

17.4) attesta, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso, **a pena di esclusione**, dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 84 del Codice degli appalti e s.m.i. e dell'art. 61 del Regolamento ovvero copia conforme della suddetta certificazione.



Civico Di Cristina Benfratelli

17.5) nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, **a pena di esclusione**, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.

17.6) per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale come specificati al paragrafo 14 del presente disciplinare.

17.7) in caso dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., **a pena di esclusione**, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- a) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
- c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 - c).1 attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - c).2 si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - c).3 attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 48 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- d) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, **le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte**, e contiene, a pena nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse umane messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice e s.m.i., nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

Si precisa che:



Civico Di Cristina Benfratelli

17.7.1) La stazione appaltante verifica se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 e s.m.i.. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione

17.7.2) Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

17.7.3) E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

17.7.4) In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

17.7.5) Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

17.7.6) In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Il responsabile del procedimento invierà ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e s.m.i. e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

17.8) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP.

17.9) a pena di esclusione allega Documento di gara Unico Europeo (DGUE) di cui all' art. 85 del Codice.

17.10) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**, attesta:

- a) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;
- b) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;



Civico Di Cristina Benfratelli

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

- c) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- d) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- e) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- f) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
- g) di accettare incondizionatamente tutto quanto indicato e previsto nel bando e nel disciplinare di gara della procedura di che trattasi.

17.11) dichiarazione con la quale il concorrente indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché quelle appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge che, ai sensi dell'articolo 105 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo nel limite complessivo del trenta per cento dell'importo dell'appalto. **(La mancata presentazione di tale dichiarazione costituirà motivo di diniego della relativa autorizzazione, in sede di esecuzione dei lavori).** Invero sarà motivo di **esclusione** la mancata presentazione di tale dichiarazione nel caso di categorie di lavori che il concorrente deve necessariamente subappaltare per mancanza di requisiti, sempre nel rispetto del limite complessivo del trenta per cento dell'importo dell'appalto.

17.12) dichiara se, eventualmente, intende avvalersi di noli a freddo per l'esecuzione dei lavori e indica l'elenco dei mezzi disponibili (art. 21 L.R. 20/1999 e s.m.i.);

17.13) nel caso in cui le lavorazioni da subappaltare riguardano le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea

17.14) a pena di esclusione, allega documento attestante la garanzia provvisoria di cui al paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice e s.m.i., concernente l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva;

17.15) a pena di esclusione (nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice e s.m.i.), dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione.

17.16) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare di gara. La mancata comprova di detto pagamento sarà causa di esclusione.

17.17) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000,



Civico Di Cristina Benfratelli

n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- a) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 76, del Codice e s.m.i., per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- b) indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
- c) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

17.18) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- a) accetta, **a pena di esclusione**, protocollo di legalità "**ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA**" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31.1.2006).

17.19) Dichiaro di essere edotto degli obblighi derivanti dal "**CODICE ETICO**", adottato dall' A.R.N.A.S. con Deliberazione n. 665 del 30/4/2013, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto nonché del "**Codice di comportamento dei dipendenti, dei collaboratori e dei consulenti**", adottato con atto deliberativo n. 98/2016 e visionabili presso la sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali sul sito internet dell'ARNAS.

17.20) Dichiaro di accettare integralmente e senza riserva alcuna condizione e prescrizione contenute nella Lettera d'invito/Disciplinare di gara.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

17.21) **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

17.22) **dichiarazione** in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:



Civico Di Cristina Benfratelli

17.22) **a pena di esclusione**, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

17.24) **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

17.25) **dichiarazione** in cui si indica, **a pena di esclusione**, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

17.26) **a pena di esclusione**, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
- c) la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

17.27) **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

17.28) **a pena di esclusione**, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

17.29) **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un



Civico Di Cristina Benfratelli

organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

17.30) **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

17.31) **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

17.32) **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(O, in alternativa)

17.33) **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c) la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.



Civico Di Cristina Benfratelli

18. CONTENUTO DELLA BUSTA "B - OFFERTA ECONOMICA"

18.1) Nella busta "B – Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

18.1.1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l'indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede per l'esecuzione dei lavori, inferiore al prezzo complessivo dell'appalto, al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, espresso in cifre e in lettere e il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre e in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale dell'appalto. La dichiarazione dovrà contenere altresì i propri costi della manodopera, nonché, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro strettamente connessi all'attività di impresa per lo specifico appalto.

18.2) L'offerta di ribasso deve essere espressa con cifra percentuale con un massimo di quattro cifre decimali. In caso di cifre decimali superiori, il ribasso sarà automaticamente arrotondato all'unità superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a cinque;

18.3) Pena esclusione della gara non sono ammesse correzioni che non siano accettate e controfirmate dal soggetto che sottoscrive l'offerta.

18.4) L'omessa indicazione, nell'offerta, del prezzo globale offerto e/o della percentuale di ribasso è motivo di esclusione.

18.5) L'offerta presentata secondo le modalità precisate nel bando e nel presente disciplinare di gara, deve essere sempre inferiore all'importo a base d'asta. Non saranno prese in considerazione offerta in aumento, offerte parabili e/o incomplete, offerte condizionate o a termine.

18.6) Le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma i concorrenti saranno segnalati agli organi competenti alle regolarizzazione fiscale;

18.7) La dichiarazione di offerta economica di cui al punto 18.1.1, a pena di esclusione dell'offerta, in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.

19. OPERAZIONI DI GARA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE - OFFERTE ANOMALE

19.1) La prima seduta pubblica avrà luogo nei locali dell'U.O.C. Gestione Tecnica al 4°



Civico Di Cristina Benfratelli

piano del Padiglione Uffici e Servizi il giorno 19/9/2017 alle ore 10:00 e continuerà eventualmente nei giorni successivi fissati dal Presidente di Gara. Vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.

19.2) La Commissione aggiudicatrice, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

19.2.1) verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;

19.2.2) verificare la regolarità della documentazione amministrativa;

19.2.3) verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all'art. 80, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

19.2.4) verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 48, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;

19.2.5) verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non abbiano presentato offerta anche in forma individuale;

19.2.6) verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi art. 48 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

19.2.7) verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d'ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dai dati risultanti dal Casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;

19.2.8) verificare che sia stato effettuato il versamento a favore dell'Autorità della Vigilanza a favore dei contratti pubblici;

19.2.9) sorteggiare, ai sensi dell'art. 97 comma 2) il metodo con cui effettuare la verifica della soglia di anomalia delle offerte presentate;

19.3) La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata ai concorrenti con congruo anticipo apre le buste "B - Offerta economica", presentate dai concorrenti ammessi, esclude eventualmente i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e da lettura dei ribassi offerti, valutando la presenza di offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., redigendo infine la graduatoria dei concorrenti.

19.4) Le operazioni di gara saranno verbalizzate dall'apposita commissione di gara.

19.5) In ogni caso l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.



Civico Di Cristina Benfratelli

19.6) La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del Codice e s.m.i., provvede all'aggiudicazione nei confronti della migliore offerta risultata non anomala.

19.7) La stazione appaltante relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) e cioè che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del Codice.

19.8) La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

19.9) Con la presentazione dell'offerta l'impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto e nei suoi allegati.

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

20.1) Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Palermo rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

21.1) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

22. ALTRE INFORMAZIONI

22.1) La stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipulazione del contratto di appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, la comunicazione antimafia (art. 84 comma 2 del D.Lgs 159/2011). Qualora il prefetto attesti, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.

Palermo li 01-08-2014

Il Responsabile Unico del procedimento
(Arch. G.A. Bono)

